Interrogazione n. 1593

presentata in data 12 giugno 2025

a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Carancini, Casini, Bora, Cesetti, Mangialardi, Minardi e Vitri

"Minutaggio" cure operatore sanitario nelle strutture accreditate

a risposta scritta

Premesso che

la Legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 disciplina le modalità di autorizzazione ed accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati;

dal 2020 ad oggi, la Regione Marche ha più volte modificato ed integrato il Manuale di Autorizzazione delle strutture sanitarie extraospedaliere e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale, in attuazione della sopra citata Legge regionale;

tra le strutture subordinate ad autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, la L.R. 21/2016 indica all'art.7 comma 1, lettera c): "le strutture sanitarie extra-ospedaliere intensive e estensive, le strutture socio-sanitarie di lungo-assistenza o mantenimento e protezione e le strutture sociali di tutela e accoglienza che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale, a favore delle categorie di destinatari previste dalla normativa statale e regionale vigente";

i Manuali di Autorizzazione di cui all'Art. 2 della L.R. 21/2016, sono gli strumenti normativi che regolano:

- la realizzazione, l'ampliamento, la trasformazione o il trasferimento di strutture sanitarie, sociosanitarie da parte di soggetti pubblici e privati; o la realizzazione: la costruzione di nuove strutture, l'adattamento di strutture già esistenti o la loro diversa utilizzazione, l'acquisto o l'affitto di immobile da adibire agli usi disciplinati da questa legge; o l'ampliamento: l'ampliamento strutturale, l'incremento dei posti letto, dei punti di cura e delle funzioni; o la trasformazione: la modifica delle funzioni esercitate da parte delle strutture già autorizzate o il cambio di destinazione d'uso degli edifici destinati a nuove funzioni, qualora ciò comporti la variazione dei requisiti di autorizzazione; o trasferimento: lo spostamento in altra sede di strutture o attività già autorizzate;

- l'esercizio di attività sanitarie, socio-sanitarie (...) da parte di soggetti pubblici e privati. Il presente Manuale definisce in un unico Allegato i requisiti minimi omogenei su tutto il territorio regionale in termini strutturali, organizzativi, tecnologici ed impiantistici;

considerato che

tra i requisiti minimi organizzativi richiesti ai fini dell'accreditamento, è indicato quello che viene definito "*minutaggio*" cioè i minuti in cui ogni paziente può usufruire delle cure dell'operatore sanitario nell'arco delle 24 ore, tempo poi utilizzato dalle strutture per definire il numero degli OSS presenti in ogni turno;

il manuale stabilisce che devono essere "garantiti 100 minuti al giorno di assistenza da parte dell'operatore socio sanitario per ospite (con presenza continuativa nel modulo sulle 24 ore)";

considerato altresì che

le RSA dovrebbero perseguire, non solo formalmente ma effettivamente, la finalità di preservare le capacità residue degli ospiti, finalità che richiede la presenza continua di personale veramente qualificato ed in numero adeguato;

in particolare i malati di Alzheimer non hanno solo bisogno di assistenza fisica (nell'igiene, nella somministrazione dei pasti, nella vestizione o nella messa a letto o nell'alzata mattutina, nel camminare) ma ha bisogno soprattutto di tanta pazienza e di sorrisi, in quanto persone che non rispondono agli ordini, non sono collaborativi, non riconoscono il proprio letto e il bagno, non si lasciano facilmente lavare, spogliare o vestire e neppure imboccare, anche quelli più miti e tranquilli spesso sono oppositivi;

se le crisi di aggressività richiedono interventi terapeutici mirati, le crisi oppositive si prevengono e si curano solo con la pazienza cercando di distrarre il paziente; per questo l'operazione che richiede normalmente pochi minuti con altre tipologie di malati, ne può richiedere invece molti di più con chi è affetto da Alzheimer;

per ogni intervento, soprattutto nella cura dell'igiene, è necessario che gli operatori lavorino in coppia;
durante queste operazioni, se due operatori sono impegnati nelle camere con i pasti o con l'igiene, sarebbe necessaria quantomeno la presenza di un terzo operatore che svolga servizio di sorveglianza per evitare cadute, o aggressioni o che li faccia camminare a turno o semplicemente li tenga impegnati;

dato atto che

sarebbe indispensabile la presenza di personale preparato, con più minuti a disposizione per ogni paziente per evitare di ricorrere alla contenzione ed alle terapie farmacologiche in quanto l'impiego costante di tali rimedi, certamente utili in caso di necessità, annulla completamente la personalità dell'individuo conducendolo alla morte se non fisica quantomeno psicologica/cognitiva;

i sottoscritti Consiglieri regionali

INTERROGANO

il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore competente per sapere

se intendano urgentemente modificare il Manuale di Autorizzazione delle strutture sanitarie extraospedaliere e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale, rivedendo in aumento il numero di minuti in cui ogni paziente può usufruire delle cure dell'operatore sanitario nell'arco delle 24 ore.